



**COMUNE DI ILLASI**  
**PROVINCIA DI VERONA**

**ORDINANZA N. 15 DEL 22-03-2010**

**Ufficio: UFFICIO TECNICO**

**Oggetto: Disposizioni per la pulizia e manutenzione dei fondi a confine con le vie pubbliche**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

Valutata la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicure la viabilità vicinale di uso pubblico, e le abitazioni;

Riconosciuta altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve stradali, gli incroci e segnali stradali;

Considerata anche la necessità di garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche e nei casi di allagamento delle strade pubbliche;

Visti gli artt. n. 913 e seguenti del Codice Civile, che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e agli utilizzatori degli stessi;

Visto il D. Lgs n. 285/92 relativo al Nuovo Codice della Strada, in particolare gli artt. 29 e seguenti e il DPR n. 495/92 Regolamento di esecuzione;

Richiamati:

- il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione di CC n. 20 del 30/07/2007, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento per il rispetto e la salvaguardia del territorio comunale e della sicurezza, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 23/05/2008, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento di polizia urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini, approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 14/04/2009.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;

**ORDINA**

**ai proprietari dei fondi prospicienti le vie e le proprietà comunali e/o provinciali**

**entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno (primo ciclo di manutenzione)**

**e**

**entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno (secondo ciclo di manutenzione)**

di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi:

- taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico;
- pulizia e manutenzione delle recinzioni che prospettino su aree pubbliche o di uso pubblico, per una fascia all'esterno di larghezza pari a mt. 1,00 dalla delimitazione della proprietà;
- regolazione delle siepi, manutenzione delle piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, affinché la vegetazione non occulti la segnaletica verticale e non invada le strade e le loro pertinenze, con l'effetto di ridurre la visibilità nei pressi di curve, incroci e nell'ordinaria circolazione in generale; le siepi e le ramagli dovranno essere contenute secondo quanto stabilito dal codice della strada;
- taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche o di uso pubblico;
- pulizia dei marciapiedi; nel caso in cui l'immobile fosse frazionato in più proprietà, l'obbligo spetta solidalmente a tutti i proprietari;
- regolazione e sagomatura delle scarpate e dei cigli prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico;

pulizia degli argini dei fossati in modo da assicurare un corretto scolo delle acque; l'obbligo è esteso anche agli eventuali fossati presenti sulla proprietà privata in modo che l'eventuale esondazione non provochi l'allagamento di strade, aree pubbliche o di uso pubblico;

escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali; è obbligatorio, inoltre, consentire il deflusso delle acque meteoriche dalle vie pubbliche, secondo la naturale pendenza del terreno, non alterandone il corso con ostacoli od interventi che abbiano come effetto l'allagamento delle strade o ristagni sulle stesse.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra, comporta l'applicazione delle **sanzioni** previste dal Codice della Strada, e dai Regolamenti Comunali in vigore.

Si avverte che:

- in caso di **inosservanza**, sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, procedere d'ufficio, senza indugio ed ulteriori provvedimenti, per attuare i lavori necessari, a spese degli inadempienti;
- qualsiasi **danno** dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute dall'Amministrazione;

Si ricorda:

- che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o della pulizia, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato in discarica autorizzata;
- che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento di autorizzazione da parte del Comune o dell'Ente proprietario della strada o dell'area pubblica o di uso pubblico, per l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui si rendesse necessario l'occupazione dello spazio pubblico o in caso di salvaguardia dell'incolumità pubblica.

La presente abroga l'ordinanza n. 60/2006 e ogni altro provvedimento difforme.

Si dispone che copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet e trasmessa in copia a:

- Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni "Verona Est";
- Comando Carabinieri – Stazione di Illasi.



Il Responsabile dell'Area tecnico-manutentiva  
(dott. Vincenzo Aramini)

Al sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (L. n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971).